



## Pacchetto infrazioni di giugno: decisioni principali

Bruxelles, 6 giugno 2019

### Panoramica per settore

Con le decisioni sui casi di infrazione adottate questo mese, la Commissione europea (la "Commissione") avvia azioni legali nei confronti di alcuni Stati membri per inadempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti della politica dell'UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a favore dei cittadini e delle imprese.

Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre ad archiviare 97 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella procedura.

Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione dell'UE si rinvia al testo integrale del [MEMO/12/12](#). Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni adottate si invita a consultare il [registro delle decisioni sui casi di infrazione](#).

### 1. Ambiente

(Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Ana Crespo Parrondo – tel.: +32 229 81325)

*Lettere di costituzione in mora*

#### **Rifiuti: la Commissione esorta 9 Stati membri a rispettare pienamente le norme dell'UE sul riciclaggio delle navi**

La Commissione ha deciso in data odierna di avviare procedure di infrazione nei confronti di **Cipro, Croazia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Romania, Slovenia e Svezia** in relazione all'obbligo di tali Stati di attuare pienamente la legislazione europea riguardante il riciclaggio delle navi [[regolamento \(UE\) n. 1257/2013](#) relativo al riciclaggio delle navi]. Il regolamento UE che disciplina tale materia è finalizzato a rendere più ecologico e più sicuro il [riciclaggio delle navi](#). Il suo obiettivo principale è garantire che le navi che si trovano sotto l'autorità dell'UE (in quanto battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE) siano riciclate in modo sicuro e sostenibile. È essenziale che gli Stati membri soddisfino gli obblighi fondamentali relativi alla designazione delle autorità competenti, delle amministrazioni e delle persone di contatto e all'adozione delle disposizioni di diritto interno riguardanti l'applicazione di tali norme dell'UE e le relative sanzioni. Tutti questi obblighi dovevano essere adempiuti entro il 31 dicembre 2018. Entro la stessa data gli Stati membri erano tenuti a notificare alla Commissione le designazioni e le disposizioni di diritto interno adottate. Finora, tuttavia, gli Stati membri indicati non hanno soddisfatto tali obblighi, o lo hanno fatto solo parzialmente. La Commissione ha deciso pertanto di inviare una lettera di costituzione in mora a ognuno degli Stati membri indicati. Gli Stati membri interessati dispongono ora di due mesi per rispondere, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

#### **Ambiente marino: la Commissione invita il PORTOGALLO a proteggere le proprie acque marine**

La Commissione europea esorta il **Portogallo** a rispettare gli obblighi informativi relativi allo stato ecologico delle acque marine sulla base delle norme dell'UE che istituiscono un quadro sulla strategia per l'ambiente marino ([direttiva 2008/56/CE](#)). Tali norme unionali definiscono un quadro completo per la protezione dei mari e degli oceani dell'UE e assicurano una gestione sostenibile delle relative risorse. Gli Stati membri erano tenuti a riesaminare e aggiornare la valutazione dello stato ecologico delle acque interessate, l'impatto ambientale delle attività umane, la definizione di buono stato ecologico e gli obiettivi ambientali entro il 15 ottobre 2018. Il Portogallo non ha trasmesso alla Commissione le sue relazioni entro il termine prescritto. Di conseguenza, la Commissione ha deciso in data odierna di inviare al Portogallo una lettera di costituzione in mora. Le autorità portoghesi dispongono ora di due mesi per rispondere, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

### 2. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

(Per ulteriori informazioni: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Victoria von Hammerstein-Gesbold - tel.: +32 229 55040)

*Lettere di costituzione in mora*

### **Mercato unico: la Commissione invita 28 Stati membri a conformarsi alle norme dell'UE sui servizi**

La Commissione europea ha deciso in data odierna di inviare lettere di costituzione in mora a tutti i 28 Stati membri, chiedendo loro di migliorare i rispettivi [sportelli unici](#) e di istituirne alcuni appositi agevolmente utilizzabili dai prestatori di servizi e dagli operatori del settore. Gli sportelli unici contribuiscono a modernizzare il mercato unico a vantaggio delle imprese, che devono poter accedere facilmente alle informazioni di cui necessitano ed espletare le procedure amministrative online. In base alla direttiva sui servizi ([direttiva 2006/123/CE](#)), gli Stati membri sono tenuti a istituire sportelli unici per aiutare i prestatori di servizi e gli operatori del settore a superare gli ostacoli amministrativi che possono incontrare nell'esercizio delle loro attività nel settore dei servizi. Questi sportelli unici sono molto importanti per la libera circolazione dei servizi nel mercato unico. Nelle lettere di costituzione in mora la Commissione mette in rilievo le carenze nelle modalità di attuazione, da parte dei 28 Stati membri, delle prescrizioni relative agli sportelli unici contenute nella direttiva sui servizi e nella direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali ([direttiva 2005/36/CE](#), modificata dalla [direttiva 2013/55/UE](#)). Nelle lettere vengono affrontate problematiche relative alla disponibilità online e alla qualità delle informazioni sulle prescrizioni e le procedure pertinenti per i prestatori di servizi e gli operatori del settore che desiderano esercitare i loro diritti nel mercato unico, oltre a questioni riguardanti l'accesso alle procedure online attraverso gli sportelli unici e l'espletamento di tali procedure, anche da parte degli utenti transfrontalieri. Per questo motivo è importante che sia rispettato anche il regolamento dell'UE in materia di identificazione elettronica (910/2014). Gli Stati membri dispongono di due mesi per replicare ai rilievi posti dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

### **Fatturazione elettronica: la Commissione invita 12 Stati membri a recepire le nuove norme**

Il 21 maggio 2019 la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora a 12 Stati membri (**Cipro, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria**) che non hanno ancora recepito le norme dell'UE sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici ([direttiva 2014/55/UE](#)) o che non hanno ancora attuato la norma europea per la fatturazione elettronica ([e-Invoicing](#)). Le autorità pubbliche che partecipano ad appalti pubblici nell'UE avrebbero dovuto conformarsi alla norma europea per la fatturazione elettronica, ed essere in grado di ricevere ed elaborare fatture elettroniche, entro il 17 aprile 2019. La norma dell'UE per la fatturazione elettronica contribuisce a fare sì che le fatture e i pagamenti elettronici delle imprese siano evasi automaticamente in modo tempestivo, oltre ad agevolare la gestione dei contratti da parte delle imprese in qualsiasi Stato membro e ad aumentare l'attrattività degli appalti pubblici per le imprese. Per essere d'aiuto agli Stati membri nell'attuazione della nuova norma, la Commissione ha investito più di 33 milioni di € in sovvenzioni per sostenere l'adozione di soluzioni innovative in tema di fatturazione elettronica, quali l'automazione *end-to-end*, la robotica e l'uso dell'intelligenza artificiale, anche attraverso l'e-Invoicing Building Block previsto dal meccanismo per collegare l'Europa ([CEF](#)). I 12 Stati membri in questione dispongono di due mesi per replicare ai rilievi posti dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare loro un parere motivato. Nel frattempo la Commissione è disposta a continuare ad aiutare gli Stati membri in questo processo.

*Archiviazione*

### **Appalti nel settore della difesa: la Commissione chiude un procedimento nei confronti dell'ITALIA**

La Commissione ha deciso in data odierna di archiviare una procedura di infrazione nei confronti dell'**Italia** riguardante l'applicazione delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici nel settore della difesa ([direttiva 2009/81/CE](#)). La Commissione aveva avviato la procedura di infrazione nel [gennaio 2018](#) inviando all'Italia una lettera di costituzione in mora in cui esprimeva preoccupazione in merito all'aggiudicazione diretta di una serie di appalti nel settore della difesa, che a parere della Commissione violava le norme dell'UE in materia di appalti pubblici nel settore della difesa. A seguito di un dialogo costruttivo tra la Commissione e le autorità italiane, nonché dei provvedimenti presi e dei chiarimenti forniti dall'Italia, la Commissione ha deciso di archiviare il caso.

## **3. Fiscalità e unione doganale**

(Per ulteriori informazioni: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

*Deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea*

## **Fiscalità: la Commissione deferisce alla Corte di giustizia l'AUSTRIA per il mancato allineamento alle norme dell'UE in materia di IVA per le agenzie di viaggio**

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire l'Austria alla Corte di giustizia dell'UE per non aver applicato correttamente le norme speciali in materia di IVA per le agenzie di viaggio. Il [regime speciale dell'IVA](#) per le agenzie di viaggio prevede l'applicazione dell'IVA solo ai margini realizzati con le vendite di servizi di viaggio ai consumatori. Per contro, le agenzie di viaggio non possono detrarre l'IVA che versano quando acquistano servizi da altre imprese. L'Austria tuttavia non applica correttamente tale norma, poiché attualmente esclude dal regime suddetto i servizi turistici venduti ad altre imprese. Tale esclusione non è consentita dalle attuali norme dell'UE e può comportare una distorsione della concorrenza. L'Austria viola inoltre tale disposizione ([direttiva 2006/112/CE del Consiglio](#) sull'IVA) calcolando l'IVA che le agenzie di viaggio sono tenute a corrispondere su un fatturato complessivo entro un periodo d'imposta. La giurisprudenza dell'UE (Commissione/Spagna, causa [C-189/11](#)) attesta chiaramente che la base imponibile deve essere stabilita per ogni singola vendita, e non calcolata sulla base di gruppi di vendite. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del [comunicato stampa](#).

## **Fiscalità: la Commissione deferisce alla Corte di giustizia la SPAGNA per l'imposizione di sanzioni sproporzionate per la mancata dichiarazione di beni detenuti all'estero**

La Commissione ha deciso in data odierna di deferire la Spagna alla Corte di giustizia dell'UE per l'imposizione ai contribuenti spagnoli di sanzioni sproporzionate per la mancata dichiarazione di beni detenuti in altri Stati dell'UE e del SEE ("Modelo 720"). Attualmente la Spagna impone ai contribuenti residenti nel paese di fornire informazioni sui beni da essi detenuti all'estero. Si tratta in particolare di proprietà, conti bancari e disponibilità finanziarie. Se tali informazioni non vengono fornite per intero entro la data prevista, scattano sanzioni superiori rispetto alle sanzioni previste per infrazioni simili in un contesto puramente nazionale, che possono addirittura superare il valore dei beni detenuti all'estero. La Commissione ritiene che tali sanzioni, comminate per il mancato o tardivo rispetto del legittimo obbligo informativo, siano sproporzionate e discriminatorie. Siffatte sanzioni possono dissuadere imprese e privati da investimenti o spostamenti oltre frontiera nel mercato unico. Tali disposizioni confliggono quindi con le libertà fondamentali dell'UE, quali la libera circolazione delle persone, la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei capitali. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del [comunicato stampa](#).

### *Pareri motivati*

## **Fiscalità: la Commissione chiede alla POLONIA di allineare alle norme dell'UE le proprie prassi nazionali in materia di esenzioni applicabili all'alcole importato per la produzione di medicinali**

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla **Polonia** perché tale paese non consente agli importatori di alcole utilizzato per la produzione di medicinali di avvalersi di un'esenzione obbligatoria d'accisa nel caso in cui non scelgano il regime di sospensione dall'accisa. L'attuale normativa polacca non prevede la possibilità di un rimborso dell'accisa sull'importazione di alcole etilico utilizzato per produrre medicinali una volta che tale accisa è stata pagata. Questa prassi è contraria alle disposizioni del diritto dell'UE relative all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ([direttiva 92/83/CEE del Consiglio](#)). Se la Polonia non si attiverà entro due mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

## **Fiscalità: la Commissione chiede all'UNGHERIA di allineare le aliquote delle accise sulle sigarette alla soglia minima dell'UE**

La Commissione europea ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato all'**Ungheria** per il mancato raggiungimento della soglia minima UE per le accise sulle sigarette prevista dalle norme dell'UE sul tabacco lavorato ([direttiva 2011/64/UE del Consiglio](#)). Le norme vigenti, che mirano a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un elevato livello di tutela della salute umana, impongono agli Stati membri di applicare un'accisa sulle sigarette di almeno il 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al dettaglio delle sigarette. All'Ungheria era stato concesso un lungo periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, per aumentare gradualmente l'accisa sulle sigarette e raggiungere la soglia minima prescritta. Ad oggi, l'accisa applicata dall'Ungheria rimane al di sotto di tale soglia, provocando distorsioni della concorrenza con altri Stati membri e risultando in contrasto con la politica dell'UE in materia di tutela della salute. Se l'Ungheria non si attiverà entro due mesi, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

### *Lettere di costituzione in mora*

## **Fiscalità: la Commissione chiede a CIPRO di modificare le proprie norme sugli autoveicoli importati**

La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora a **Cipro** per l'immobilizzazione

dei veicoli a motore. Il diritto cipriota prevede l'immobilizzazione sul posto dei veicoli a motore, senza preavviso, in caso di mancato rispetto delle norme relative alla loro importazione e immatricolazione. In alcuni casi possono essere inflitte anche sanzioni amministrative, il cui ammontare può essere superiore al valore stesso del veicolo. Se gli Stati membri sono tenuti a rispettare il diritto dell'UE e i suoi principi generali, compreso il principio di proporzionalità, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dal canto suo ripetutamente asserito che le misure o le sanzioni amministrative non devono andare oltre quanto strettamente necessario e devono risultare in linea con le libertà sancite dall'[articolo 45](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ([TFUE](#)). Se Cipro non si attiverà entro due mesi, la Commissione potrà inviare un parere motivato alle autorità di tale paese.

### **Tasse sugli autoveicoli: la Commissione invita MALTA a modificare la propria legislazione sulla tassa annuale di circolazione degli autoveicoli**

La Commissione ha deciso di inviare a **Malta** una lettera di costituzione in mora con la quale chiede alle autorità di tale paese di modificare le norme nazionali sulla tassazione degli autoveicoli. In base all'attuale legislazione maltese, gli autoveicoli immatricolati a Malta dopo il 1° gennaio 2009 e importati da altri Stati membri sono tassati in misura maggiore rispetto ad autoveicoli simili immatricolati a Malta prima di tale data, anche nei casi in cui gli autoveicoli importati erano stati in precedenza immatricolati in un altro Stato membro. La Commissione ritiene che la legislazione maltese sia incompatibile con il diritto dell'UE. Secondo la giurisprudenza ([articolo 110 TFUE](#)) della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'infrazione al diritto dell'UE risiede nel fatto che le imposte automobilistiche sono calcolate in base a criteri diversi, il che comporta l'imposizione di imposte più elevate sugli autoveicoli importati da altri Stati membri rispetto a quelle applicate agli autoveicoli non importati. Le autorità maltesi dispongono ora di due mesi per rispondere, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

MEMO/19/2772

Contatti per la stampa:

[Alexander WINTERSTEIN](#) (+32 2 299 32 65)

[Uldis SALAJEVS](#) (+32 2 296 75 60)

Informazioni al pubblico: contattare [Europe Direct](#) telefonicamente allo [00 800 67 89 10 11](#) o per [e-mail](#)